

G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nr. 41/2019 del 02/08/2019

Oggetto:	Bando sottomisura 16.2 - Contratto GAL-Beneficiario
-----------------	--

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:

Membro	Espressione	Presente	Assente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Lauri Marina Presidente	Pubblica	X		X		
Bonfanti Andrea Vice P.	Pubblica		X			
Gherardi Aldo	Pubblica	X		X		
Fantini Maurizio	Pubblica		X			
Ceccarelli Marco	Privata	X		X		
Ciniero Giovanni	Privata		X			
Dini Luca	Privata		X			
Focacci Alberto	Privata	X		X		
Signorini Duccio	Privata	X		X		

Per il Collegio sindacale è presente:

Membro	Presente
Cassetta Stefano	X

Regione Toscana PSR 2014/2020 METODO LEADER	
Misura	19
Sottomisura/operazione	16.2

PROPONENTE
RTA Stefano Stranieri

ALLEGATI N 1
ALLEGATO A /

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
- Visto la DGR n. 1381/17 di presa d'atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017, relativi allegati e s.m.i.;
- Visto la scheda di Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" PSR 2014-2020 Regione Toscana;
- Visto le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale" approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 "Costi di Investimento Materiali ed Immateriali" e Scheda "Leader e CLLD";
- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 20/04/2016 di "Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale" e relativi allegati;
- Visto il Decreto 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento s.m.i.;
- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 1730 del 04/04/2016;
- Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità della SISL presentata da MontagnAppennino scrl;
- Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata dal GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n 48 del 29/11/2017;
- Visto il verbale dell'assemblea dei soci del 21/02/2018 di approvazione del bando sottomisura 16.2;
- Vista la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione del bando sottomisura 7.5 della Regione Toscana n. AOOGRT_0240380_2018-05-07;
- Vista la pubblicazione del bando sottomisura 16.2 agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche online, la pubblicazione sul BURT n. 50 parte III del 12.12.2018 (supplemento n. 201) e n. 11 del 13/03/2019, sul sito del GAL MontagnAppennino www.montagnappennino.it e sul portale della Regione Toscana;
- Vista la comunicazione di ARTEA relativa all'Elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate, Bando PSR 2014/2020 sottomisura 16.2 del 04/04/2019, ns. prot. N. 70;
- Vista la graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione, pubblicata sul Burt. n. 27 parte III del 03/07/2019, agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino e sul sito del GAL www.montagnappennino.it
- Visto l'accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018;

Visto e considerato quanto sopra all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato A);

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Marina Lauri

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

F.to RTA Stefano Stranieri

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PER SOTTOMISURA 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE

TRA

GAL MontagnAppennino (di seguito indicato come GAL), con sede in Via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano (LU), C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal legale rappresentante, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del GAL MontagnAppennino, nominato con verbale del CdA, n. 9 del 21 novembre 2018 e delegata, ad impegnare legalmente e formalmente il GAL medesimo con il presente atto;

E

La ditta/impresa/ente (di seguito indicata come "Beneficiario") con sede legale in, via/piazza/località, C.F. e P.I., rappresentata dal/dalla sig./sig.ra, nato/a a (.....) il, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede legale, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

VISTO

- il verbale di Assemblea del GAL del 21/02/2018 di approvazione del Bando "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – SISL GAL MontagnAppennino, Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE , pubblicato sul BURT n°50 parte III, suppl. 201 del 12/12/2019;
- La delibera n°37 del CDA del 19/06/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria della sottomisura 16.2 e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili e gli eventuali successivi decreti di scorrimento;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" (di seguito "Disposizioni comuni"), approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 11145 del 28/10/2016 con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la Domanda di aiuto n. _____, CUP ARTEA n. _____, presentata in data _____, protocollo n. _____ del _____ (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di Contratto per l'assegnazione dei contributi per la sottomisura 16.2 approvato con verbale del CdA n. 41 del 02/08/2019;

PREMESSO CHE

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa (presa d'atto del Consiglio di Amministrazione delibera n°... del CDA del)

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Art. 1

Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

1) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi nell'ambito della sottomisura 16.2 ed il relativo contributo in conto capitale sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Contratto:

Tabella con indicati gli investimenti ammessi ed il contributo assegnato

La quota del contributo assegnato di partecipazione del FEASR è pari a euro

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori o delle attività e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della Domanda, avvenuta il, ad eccezione delle spese generali propedeutiche, che sono ammissibili se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni, si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio dell'attività o dei lavori sono espressamente elencate al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni Comuni ed espressamente elencate al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 16.2.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni comuni e "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando 16.2.

1. Il suddetto contributo è concesso in forma condizionata nei modi e nei termini indicati al successivo punto "Prescrizioni".

II) Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a:€;

III) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1. Nel caso di investimenti nel settore ortofrutta/olio di oliva/miele (Complementarietà fra investimenti sul PSR e OCM ortofrutta, olio di oliva, miele) l'ammissibilità del sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva o miele avvengono se il soggetto non ha richiesto per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Le voci di spesa relative agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta/olio di oliva, miele, coerentemente con quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 11145/2016, sono ammessi a finanziamento in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche istruttorie che saranno effettuate in fase di domanda di pagamento. Sono escluse dal finanziamento della sottomisura 16.2 le voci di spesa già inserite nella rendicontazione a valere sull'OCM ortofrutta/olio di oliva/miele
2. ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, sono sospesi, fino alla definizione del procedimento penale, i pagamenti a carico del Beneficiario quando risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro, elencati al successivo articolo 2, punto I, lettera a) 2.2 o quando il richiedente ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto.
3. (altre prescrizioni) _____

Art. 2

Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto di cooperazione e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando 16.2 e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, come sotto riportati, per l'adesione alle misure del PSR della Regione Toscana 2014-2020, della SISL del GAL MontagnaAppennino, nonché gli impegni specifici della sottomisura 16.2, come sotto riportati:

I) Condizioni di ammissibilità del Beneficiario

- a) Possedere, prima del saldo degli aiuti e, quando previsto dal Bando 16.2 o dalle Disposizioni comuni, prima del pagamento dell'anticipo e del SAL, i seguenti requisiti (QUANDO PERTINENTE IN BASE A NATURA BENEFICIARIO):
 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico);

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.
 3. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
 4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni corso (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 5. nel caso di contributi assegnati in regime "de minimis", non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
 6. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex articolo 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Non è possibile, quindi, erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
 7. ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
 8. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo 19.3.9 delle Disposizioni comuni;
 9. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, non avere procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro elencati al precedente punto 2.2 o non aver riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto.
- b) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
 - c) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;
 - d) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

Condizioni di ammissibilità specifiche relative alla sottomisura 16.2

Il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre con il contributo di tutti i partner progettuali:

- a) Una relazione intermedia, entro un anno dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa per PEC all'Ufficio competente per l'Istruttoria;
- b) Una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.2 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - Partenariato: ruoli e attività svolte;
 - innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto;
 - metodologie seguite e tempistica;
 - prodotti e risultati conseguiti;
 - ricadute economiche e ambientali;
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione;
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto;
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulle potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

II) Condizioni di ammissibilità dell'/degli investimento/i

- c) Possedere l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti stessi, in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del bando 16.2 e delle Disposizioni Comuni;
- d) *non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando 16.2;*
- e) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella Domanda e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- f) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- g) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili; tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente.
- h) ad attivare, quando indicati nell'istanza, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;
- i) Il prototipo realizzato nell'ambito del progetto, al termine dello stesso, deve rimanere in carico all'azienda agricola e/o forestale o all'impresa di trasformazione o commercializzazione per il tempo stabilito nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni.

III) Impegni

Impegni generali

- a) Rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto al paragrafo 3.6 "Durata e termini di realizzazione del progetto" 9.2 ~~"Tempi per la realizzazione del PIF"~~ del Bando 16.2 e all'articolo 4 "Decorrenza del Contratto e tempistica" del presente Contratto, salvo la concessione di proroghe;
- b) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- c) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- d) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei modi e nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni;

- e) comunicare, nei modi e nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni, gli eventuali adattamenti tecnici;
- f) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- g) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto all'articolo 13 dell'Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- h) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando 16.2, dalle Disposizioni Comuni e dal presente Contratto;
- i) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- j) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni Comuni, gli eventuali cambi di titolarità del Beneficiario;
- k) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal Bando 16.2 e dalle Disposizioni comuni. Se il Beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL;
- l) presentare la documentazione prevista dal Bando 16.2 e dalle Disposizioni Comuni e richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- m) restituire, su comunicazione dell'ufficio competente per l'istruttoria e/o ARTEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti.
- n) i risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, con particolare riferimento agli agricoltori.
- o) il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni generali di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 13 "Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori".

Art. 3

Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni Comuni, gravano sul Beneficiario le condizioni di ammissibilità e gli impegni, come sotto riportati:

Impegni

- a) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- b) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- c) quando pertinente, comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- d) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente all'istruttoria, qualora un eventuale prototipo oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario o ad altro componente del partenariato del progetto di cooperazione, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- e) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- f) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni utili al monitoraggio e alla valutazione delle attività aziendali, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- g) rispettare, per tutta la durata del periodo di vincolo ex post, corrispondente a 5 anni successivi alla data di pagamento del contributo finale le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

- h) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando 16.2, nelle Disposizioni comuni, nel presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- i) quando pertinente, comunicare nei tempi stabiliti nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni nella fase ex post, sopra elencati, si applica quanto previsto dal successivo articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

Art. 4

Decorrenza del Contratto e tempistica

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal
- la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal (giorno successivo alla ricezione della Domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA);
- il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il, data di conclusione del progetto 16.2 di riferimento;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il (entro 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento);
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il La concessione della proroga è subordinata ai tempi di realizzazione del progetto 16.2 di riferimento.

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Art. 5

Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'articolo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

Se il Beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente, con scadenza pari al periodo dell'intervento autorizzato, maggiorato di diciotto mesi, con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni Comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Inoltre, se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), a esclusione degli enti pubblici, occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

Art. 6

Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle

Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato all'articolo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per la sottomisura, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

Art. 7

Proroghe ai termini di cui all'articolo 4

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto al precedente articolo 4 per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo. La concessione della proroga è subordinata ai tempi di realizzazione del progetto 16.2 di riferimento.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

Art. 8

Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni Comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui all'articolo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel sottoparagrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel sottoparagrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Art. 9

Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Nel caso in cui il Beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Art. 10

Presentazione della domanda di pagamento a saldo

Al termine del progetto di cooperazione il soggetto responsabile predispone con il contributo di tutti i partner progettuali la relazione conclusiva tecnico-scientifica del suddetto progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti.

Il responsabile e i partner del progetto 16.2 devono presentare la propria domanda di pagamento a saldo, tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni. La domanda di pagamento a saldo deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

Il responsabile progetto sottomisura 16.2 deve allegare alla propria domanda di pagamento a saldo anche la relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto di cooperazione.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Contratto, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni Comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Art. 11

Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Art. 12

Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Contratto e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Art. 13

Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario di cui al **punto I** dell'articolo 2 del presente Contratto comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempimenti dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni, **fatto salvo quanto segue:**

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I), lettera a) punto 1) – regolarità contributiva, il mancato

rispetto comporta l'adozione degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 e le relative disposizioni in merito (cosiddetta compensazione);

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 4 – "de minimis", il mancato rispetto comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;
- nel caso di violazione di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 5 – aiuti illegali, il mancato rispetto comporta la sospensione del pagamento fino alla restituzione dell'importo indebitamente percepito;
- nel caso di violazione di cui all'articolo 2, punto I, lettera c) – ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016), è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative agli investimenti di cui al **punto II** dell'articolo 2 del presente Contratto comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative).

Il mancato rispetto degli impegni di cui di cui al **punto III** dell'articolo 2 del presente Contratto comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza).

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Art. 14

Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 3 del presente Contratto comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza).

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Art. 15

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, il Beneficiario è informato del fatto che i dati che lo riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al Reg.UE 679/2016.

Ai sensi del Reg.UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dal GAL per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg.UE 679/2016 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi del GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il GAL MontagnAppennino scarl;
- responsabile interno del trattamento dei dati per il GAL Montagn Appennino è Stefano Stranieri, Responsabile Tecnico Amministrativo (RTA);

- responsabile esterno del trattamento è l'Agenda della Regione Toscana ARTEA
- per il GAL MontagnAppennino, gli incaricati al trattamento dei dati sono gli Animatori Annalisa Mori, Mirta Sutter, Ljuba Tagliasacchi, del GAL MontagnAppennino;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Reg.UE 679/2016, rivolgendosi all'indirizzo.

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da A.R.T.E.A. sia dal G.A.L. piena e Completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

Art. 16

Liberatoria

Il Beneficiario esonera il GAL MontagnAppennino da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi, oggetto del presente Contratto.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove il GAL sia attore o convenuto, è competente il Foro di Lucca, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18

Registrazione

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte richiedente.

Art. 19

Periodo di efficacia del Contratto

Il presente Contratto è efficace dalla data della sottoscrizione o, in caso di invio, dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del Contratto sottoscritto (così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

Art. 20

Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Art. 21

Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando sottomisura 16.2 e Disposizioni Comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni Comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso, il Contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il GAL MontagnAppennino scarl

.....
FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....
N.B: Ai fini dell'efficacia del presente contratto, si richiama:

- l'articolo 1 del presente contratto che, quando pertinente, riporta al punto II) b) "*Prescrizioni*" che testualmente riporta: "*ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono sospesi, fino alla definizione del procedimento penale, i pagamenti a carico del Beneficiario perché risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro elencati al punto 2 del paragrafo*
- 2.2 "*Condizioni di accesso*" del Bando o perché il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto";
- la lettera f) degli "*Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione*" dell'articolo 2 del presente contratto, in merito al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- l'art. 19 del presente contratto, testualmente riportato: "*Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni*".

Clausola di accettazione

della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione G.R.T. n. 4 del 25/10/2016

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, sono sospesi i pagamenti, fino alla definizione del procedimento penale, quando risultano a carico del Beneficiario procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro, elencati al punto 2.2 del precedente articolo 2 "*Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi*" o quando il richiedente ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....